



## Stefano Marchese

Consigliere CNDCEC con delega alla Deontologia - Vicepresidente FEE

# LA DEONTOLOGIA



## Il codice

- Codice deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
- Approvato dal Consiglio Nazionale il 9 aprile 2008
- Entrato in vigore il 1° maggio 2008
- Aggiornamenti n. 1 e 2 (5.11.2008 – 1.9.2010)
- Codice deontologico (testo coordinato):  
<http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/8a82fbfa-7a55-4c6b-8dd9-7a9123c852e1/Codice%20deontologico%20CNDCEC%20agg.t%201.09.pdf>
- Relazione illustrativa all'aggiornamento n. 1:  
<http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/8a42f3c9-6645-4d8b-897a-da731cc5642f/67%20-%20Relazione%20alla%20modifica%20n.%201%20del%20codice%20deontologico%20CNDCEC.pdf>



## Aggiornamenti 1.9.2010

- Art. 6, c. 1: Il professionista dovrà agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale, **senza fare discriminazioni di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale.**
- Art. 15, c. 1: Il professionista deve comportarsi con i colleghi con correttezza, considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza reciproca. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività e la sollecitudine nei rapporti con i colleghi. **Costituisce assistenza reciproca anche la disponibilità del professionista alla sostituzione nella conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta all'Ordine, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affido ovvero oggettiva difficoltà.**



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



## Le disposizioni del 139/05

- Le disposizioni del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139:
  - art. 29, lett. c): il Consiglio Nazionale adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione;
  - art. 49, comma 1: il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto all'Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione;
  - art. 50, comma 6: il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



## Riferimenti int.li

- Riferimenti internazionali:
  - *Code of Ethics for Professional Accountants* emanato dall'IFAC – International Federation of Accountants;
  - orientamenti in materia deontologica espressi dalla FEE – Fédération des Experts Comptables Européens



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

5



## Cosa rappresenta un codice deontologico?

- Codificazione della cultura, dei valori e degli ideali di una professione in un certo momento storico (la deontologia esiste “prima” del codice)
  - Potere (privilegio) di auto-regolamentazione di una professione, del quale deve render conto al pubblico
  - Espressione del potere giudiziario domestico
- La professione come “custode dei suoi valori”, “legislatore” e “giudice” di sé stessa: ma deve renderne conto alla società.



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

6



## Natura giuridica del codice:

- Corpus normativo (Cass., sez. unite civili, 20 dicembre 2007, n. 26810)
- Art. 12 preleggi
- In caso di violazioni si applicano le sanzioni disciplinari, fino alla radiazione
- Le norme vincolano gli Ordini, il Consiglio Nazionale in sede di appello, il giudice.



## ARTICOLO 3 - POTESTÀ DISCIPLINARE

- L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice e ogni azione od omissione, comunque contraria al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla legge.
- Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità degli atti compiuti.

### ARTICOLO 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- Iscritti all'Albo (sez. A e sez. B) e, per quanto applicabile, agli iscritti all'Elenco Speciale e ai tirocinanti



## ARTICOLO 5 - INTERESSE PUBBLICO

- Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell'interesse pubblico.
- Soltanto nel rispetto dell'interesse pubblico egli potrà soddisfare le necessità del proprio cliente.
- A causa dell'interesse pubblico, il professionista che venga a conoscenza di violazioni del presente Codice da parte di colleghi ha il dovere di informare il Consiglio dell'Ordine competente delle suddette violazioni.
- L'uso del sigillo professionale è disciplinato da apposito regolamento del Consiglio Nazionale.




Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

9



## Le “stelle polari” della deontologia

Interesse pubblico



Reputazione



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

10



## L'interesse pubblico e la reputazione

- giustificano la presenza del riconoscimento legislativo di competenze, prerogative, esclusive
- implicano il dovere di riferire atti in violazione del codice deontologico (se non venissero segnalati, questi potrebbero danneggiare il buon nome della professione [ICAEW, 1991]) e la sanzionabilità dell'omessa segnalazione art. 5, comma 3
- Vanno tenuti presenti nel decidere se accettare, come svolgere o se continuare un incarico professionale art. 5, comma 2; art. 21, c. 1 e 2
- Servire l'interesse pubblico fa il nostro interesse (birraio e macellaio di Adam Smith)



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

11



## I principi fondamentali della professione (1 di 2)

- **Integrità**: onesta materiale (non rubare, non accettare denaro non dovuto, adempiere alle proprie obbligazioni), onestà intellettuale (non mentire o ingannare) – art. 6
- **Obiettività**: assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o indebite pressioni, non influenzabilità dalle aspettative del cliente – art. 7
- **Competenza** : conoscenza richiesta dalla natura della prestazione, allocazione adeguata di risorse (umane e temporali), non accettare incarichi in materie in cui non si è competenti, avvalersi della collaborazione di altri professionisti; formazione professionale continua come minimo richiesto – art. 8, c. da 1 a 5
- **Diligenza e Qualità delle prestazioni**: seguire la prassi professionale ed i principi di comportamento (anche i collaboratori), dotarsi di una organizzazione adeguata – art. 8, c. da 6 a 8



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

12



## I principi fondamentali della professione (2 di 2)

- **Indipendenza:** rispetto delle norme sull'indipendenza e sulle incompatibilità (le più rigorose tra quelle di legge e quelle dell'IFAC Code of Ethics); evitare situazioni che possano ledere l'indipendenza – art. 9
- **Riservatezza:** segreto professionale e generale riserbo di studio (approccio prudente: da considerarsi confidenziali tutte le informazioni che non sono in dominio pubblico; per taluni clienti, anche il fatto di essere il loro professionista può essere una informazione confidenziale); [vedi anche DPS privacy] – art. 10
- **Comportamento professionale:** mantenere alta la propria reputazione e quella della professione, anche quando non si esercita, lealtà, osservanza delle norme, cortesia e rispetto – art. 11
- **Responsabilità professionale:** essere in grado di adempiere agli obblighi risarcitori, eventualmente assicurandosi – art. 14



## Compensi professionali (art. 25)

- Compenso liberamente determinato, avuto riguardo all'importanza dell'incarico, alla conoscenza richiesta, al tempo impiegato, alla difficoltà ed urgenza, al risultato conseguito ed ai vantaggi ottenuti dal cliente
- *[Tariffa professionale come riferimento]*
- *[Se compenso inferiore ai minimi, rispetto delle norme sulla competenza e diligenza: in caso di esposto all'Ordine, sarà il professionista a dover dimostrare di aver fornito una prestazione di qualità secondo prassi e tecnica professionale vigente]*
- Divieto di ritenzione degli atti e documenti del cliente

**Vendiamo conoscenza, non tempo**

(Ruskin v. Whistler [Londra, 1878])



# Grazie per l'attenzione

Stefano Marchese  
[marchese@cndcec.it](mailto:marchese@cndcec.it)



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili